Conto corrente con la Posta **Anno 84° — Numero 95**

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 24 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 241.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 ottobre 1942-XX, n. 1520, concernente l'istituzione di una Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di nascita.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DE MARSICO — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1943-XXI, n. 242.

Norme sul pagamento delle tasse scolastiche da parte degli alunni delle Regie scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico che si trasferiscono per sfollamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 4 maggio 1925-III, n. 653;

Veduto il R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, numero 2063;

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli alunni delle Regie scuole degli ordini medio, superiore, femminile e artistico che nel corso dell'anno scolastico abbandonano la scuola, per sfollamento e non si trasferiscono in altra scuola governativa, sono dispensati dal pagamento delle rate della tassa di frequenza non scadute all'atto dello sfollamento

Le rate della tassa suddetta, già versate ma non scadute all'atto dello sfollamento, sono ripetibili.

Art. 2.

Gli alunni delle scuole e dei corsi non Regi, che, durante l'anno scolastico, si trasferiscono in seguito a sfollamento, in scuole governative, sono dispensati dal pagamento della tassa d'immatricolazione o di prima iscrizione e delle rate della tassa di frequenza scadute all'atto del trasferimento

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche se le tasse siano dovute ad istituti governativi aventi amministrazione autonoma.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal 1° novembre 1942-XXI e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BIGGINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 78 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 aprile 1943-XXI, n. 243.

Agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'unificazione dell'imposta sui fabbricati e successive modificazioni;

Visto il testo unico di leggi sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3062, istitutivo dell'imposta complementare progressiva sul reddito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1926-V, n. 2132, convertito nella legge 22 dicembre 1927 VI, n. 2492, istitutivo dell'imposta personale progressiva sui celibi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, e successive modificazioni, concernente l'emissione di un prestito redimibile 5 % e l'applicazione di una imposta straordinaria immobiliare per il servizio del prestito medesimo,

Visto il R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, numero 1529, convertito con modificazioni nella legge 8 febbraio 1940-XVIII, n. 100, concernente l'istituzione di un'imposta ordinaria sul patrimonio;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, concernente la istituzione di una imposta generale sull'entrata;

Visto il testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere agevolazioni tributarie a favore dei contribuenti residenti nelle località danneggiate dalle offese belliche o nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua lo sfollamento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, e del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare disposizioni per accordare le agevolazioni tributarie previste dai successivi articoli, eccettuato l'art. 6, con effetto dal 1° gennaio 1943-XXI e fino a tutto l'anno solare nel quale verrà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, nelle località danneggiate dalle offese belliche, ovvero nelle quali per dichiarazione del Ministero dell'interno si attua lo sfollamento.

Art. 2.

Lo sgravio dell'imposta fabbricati a titolo di sfitto, di cui all'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n. 6214 (serie 3ª), è consentito nelle località indicate nel precedente articolo anche nel caso di sfitto parziale dell'edificio.

Si considera parziale lo sfitto che riguarda non meno della metà del reddito del fabbricato per la durata di un anno intero, ovvero che riflette tutto il fabbricato per la durata non inferiore ad un semestre.

Lo sgravio della normale imposta sui fabbricati ha effetto, con la stessa decorrenza, anche nei riguardi delle sovrimposte provinciale, comunale e consigliare, nonchè dei tributi e contributi applicati da qualsiasi ente e liquidati in base al reddito imponibile, compresa l'imposta straordinaria immobiliare.

Art. 3.

I privati contribuenti possessori dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e C[1] possono chiedere una revisione straordinaria in diminuzione, in deroga alle disposizioni in vigore.

La diminuzione del reddito di ricchezza mobile ha per effetto, con la medesima decorrenza, la proporzionale riduzione dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e della relativa addizionale provinciale, nonchè delle contribuzioni di ogni altro ente commisurate sul reddito medesimo.

La revisione straordinaria è consentita altresì per l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, anche nel caso di redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

La moderazione dell'imposta sui fabbricati di cui all'art. 2 e la diminuzione dell'imposta di ricchezza mobile in seguito alla revisione straordinaria dei redditi di cui all'art. 3, avranno per effetto la proporzionale riduzione dell'imposta complementare e della quota integrativa dell'imposta sui celibi con la medesima decorrenza.

Art. 5.

Nel caso di variazioni che rappresentino diminuzioni, in dipendenza di offese belliche, di almeno un quinto della consistenza patrimoniale dei singoli cespiti, è ammessa una revisione straordinaria, ai fini dell'imposta sul patrimonio.

Art. 6.

I fabbricati ovunque distrutti o danneggiati dalle offese belliche e in seguito ricostruiti, sia direttamente dai proprietari interessati, sia d'ufficio dal Genio civile, mediante l'indennità di risarcimento concessa dallo Stato, oltre allo sgravio per il periodo della inutilizzazione, beneficeranno dell'esenzione dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonchè dai tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile, per un biennio dal giorno in cui saranno effettivamente resi abitabili o servibili all'uso cui sono destinati.

Nel caso di opifici o di immobili ai medesimi assimilati ai fini dei tributi diretti, l'esenzione di cui al precedente comma si applica all'imposta di ricchezza mobile gravante la parte del reddito riferentesi all'immobile, quando l'industria o il commercio sia esercitato direttamente dal proprietario dello stabile.

Ai soli effetti delle agevolazioni di cui ai comma precedenti si considerano ricostruzioni, in deroga alle norme vigenti, anche quelle in cui vengono utilizzati le fondazioni ed i muri maestri.

Le case semplicemente riparate, oltre allo sgravio per il periodo della inutilizzazione, beneficeranno, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, dell'esenzione decennale del maggior reddito dalla normale imposta e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonchè dai tributi e contributi applicati da qualsiasi ente in base al reddito imponibile.

Agli edifici costruiti o ricostruiti dai cittadini senza alcuna indennità o contributo da parte dello Stato sono applicabili gli ordinari benefici tributari in vigore secondo le norme che li disciplinano.

Art. 7.

In base al nuovo reddito di ricchezza mobile, determinato per l'anno 1943 e per i successivi in conseguenza della revisione straordinaria operata ai sensi del precedente art. 3, saranno riveduti anche gli abbonamenti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata posti in essere giusta gli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762.

Art. 8.

Lo sgravio dell'imposta sul valore locativo, di cui agli articoli 101 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, oltre che per gli appartamenti demoliti o comunque resi inabitabili, è consentito anche per gli appartamenti forniti di mobili che per effetto dello sfollamento non siano abitati in modo permanente.

Art. 9.

È consentito lo sgravio dell'imposta di licenza, di cui all'art. 183 e seguenti del citato testo unico per la finanza locale e successive modificazioni, per quegli esercizi pubblici che per effetto dei danni causati dalle offese belliche resteranno chiusi. Alla riapertura di detti esercizi dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione delle licenze, ai sensi dell'art. 188 dello stesso testo unico.

Art. 10.

È consentito lo sgravio per le imposte sulle vetture, sui pianoforti, sui bigliardi, sulle macchine per caffè tipo espresso, sulle insegne e sui cani, previste dal citato testo unico, nel caso che i relativi cespiti risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche.

Art. 11.

Per i contribuenti assoggettati all'imposta di famiglia, che per effetto dei danni causati dalle offese belliche hanno subito una riduzione del complessivo reddito accertato ai fini dell'imposta stessa, è consentita una revisione straordinaria di detto reddito.

La riduzione del reddito imponibile derivante dalla revisione straordinaria consentita ai fini dell'imposta complementare sul reddito avrà effetto, con la stessa decorrenza, per l'imposta di famiglia applicata ai sensi dell'art. 119 del citato testo unico.

Art. 12.

Per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche è consentita l'esenzione dalla imposta di consumo.

Art. 13.

Le modalità, i termini e la decorrenza delle agevolazioni tributarie contemplate dai precedenti articoli saranno indicati nel provvedimento ministeriale di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge, restando il Ministro per le finanze incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — TIENGO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 81. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1943-XXI, n. 244.

Norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, numero 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Vista la legge 10 giugno 1939-XVII, n. 915, contenente le norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 169, che ha apportato modifiche al precitato R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine di cui agli articoli 2 e 3 della legge 10 giugno 1939-XVII, n. 915, è prorogato sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1943-XXI, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro per le comunicazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, *foglio* 87 — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1943-XXI, n. 245.
Coordinamento delle norme penali relative alla disciplina dei consumi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta per causa di guerra di procedere al coordinamento, con le occorrenti modificazioni, delle norme penali relative alla disciplina dei consumi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per la produzione bellica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.
(Art. 4 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).
Omesso conferimento agli ammassi.

Chiunque omette di consegnare nel termine prescritto le merci delle quali è stata disposta la requisizione, l'ammasso o il conferimento obbligatorio è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

La stessa pena si applica a chi, prima che ne sia ordinata la consegna ovvero, se è stata ordinata la consegna, prima della scadenza del termine, occulta, aliena od in qualsiasi modo sottrae le merci indicate nel comma precedente o comunque vincolate.

Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, consegna integralmente la merce alla requisizione o all'ammasso ovvero esegue il conferimento, la pena è diminuita dalla metà a due terzi.

Art. 2.
(Art. 5 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).
Occultamento o alterazione dei libri di commercio.

Chiunque, al fine di sottrarsi in tutto o in parte agli obblighi derivanti dalla precettazione, dalla requisizione, dall'ammasso o dal conferimento obbligatorio delle merci, occulta i propri libri di commercio o presenta libri o documenti contraffatti o alterati ovvero contenenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

Art. 3.
(Art. 6 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).
Mutata destinazione di merci.

Chiunque, avendo ricevuto per disposizione della autorità contingenti di merci, dà ad esse una destinazione diversa da quella per cui sono state assegnate ovvero le aliena o le distribuisce in modo diverso da quello prescritto dalle norme legislative o regolamentari o dalla pubblica autorità, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

La stessa pena si applica a chi, avendo l'obbligo di impiegare in modo determinato le merci di cui dispone, dà ad esse una destinazione diversa.

Art. 4.
(Art. 7 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).
Commercio di merci sottratte.

Chiunque fa commercio di cose delle quali è venuto in possesso violando le norme per il razionamento o per il contingentamento di esse, o altrimenti le impiega a scopo di lucro, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

La stessa pena si applica a chi fa commercio di cose violando le norme che disciplinano la esportazione delle merci dall'una all'altra provincia.

Art. 5.
(Art. 8 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).
Procacciata attribuzione di tessere o di altri documenti.

Chiunque, mediante false attestazioni o dichiarazioni mendaci, o comunque con artifici o raggiri, ottiene, per sè o per altri, il rilascio di tessere o di documenti che attribuiscono contingenti o razioni di merci, che non gli spettano o maggiori di quelle spettantigli è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 6.
Circostanze attenuanti.

Le pene comminate per i delitti preveduti dagli articoli precedenti sono ridotte dalla metà a due terzi quando il fatto risulta di lieve entità.

Nel caso preveduto dal terzo comma dell'art. 1, se il fatto risulta di lieve entità si applica soltanto la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Art. 7.
(Art. 3 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).
Sottrazione di merci non vincolate.

Chiunque, mediante accaparramento o incetta, sottrae al consumo normale merci non sottoposte a vincolo per l'approvvigionamento o per la distribuzione, è punito, se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da due a dieci anni e la multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 8.
(Art. 3 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).
Procacciamento di merci vincolate.

Chiunque si procura merci razionate o contingentate o comunque vincolate violando le norme per il razionamento, il contingentamento od il vincolo, è punito,

se il fatto non costituisce delitto più grave, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a lire trentamila.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la reclusione è da tre a quindici anni e la multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 9.

Procacciamento di merci per il consumo familiare.

Quando il delitto preveduto dal primo comma dell'articolo precedente è commesso su piccole quantità di merci allo scopo di destinarle al consumo proprio o della propria famiglia si applica la pena della reclusione fino a sei mesi e la multa fino a lire cinquemila.

Se il fatto è commesso su merci di valore particolarmente lieve, si applica soltanto la multa.

Art. 10.

(Art. 3 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Accaparramento o procacciamento di rilevante quantità di merci.

Quando i delitti preveduti dagli articoli 7 e 8 sono commessi su merci di rilevante entità, si applicano la reclusione da sei a ventiquattro anni e la multa non inferiore a lire tremila.

Se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia nazionale, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 11.

(Art. 6 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Accaparramento o procacciamento commesso dagli addetti alla disciplina dei consumi.

Se i fatti preveduti dagli articoli 7 e 8 sono commessi, con abuso della qualità, da persona addetta ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione di merci ovvero da incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione di merci ovvero da chi è costituito depositario di merci per disposizione dell'autorità, si applicano la reclusione da quattro a venti anni e la multa non inferiore a lire cinquemila.

Se il fatto è commesso su merci di rilevante entità ovvero se dal fatto è derivato grave nocumento per l'economia nazionale si applica la pena dell'ergastolo.

Se il fatto è commesso su piccole quantità di merci allo scopo di destinarle al consumo familiare la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a lire diecimila.

Art. 12.

(Art. 1 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Tradimento economico.

Chiunque compie uno dei fatti preveduti dagli articoli 7 e 8 su merci di rilevante entità, allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave turbamento sul mercato, si applica la pena dell'ergastolo.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al produttore che occulta rilevanti entità di proprie merci allo scopo di cagionarne la deficienza o l'aumento del prezzo sul mercato.

Art. 13.

(Art. 2 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Distruzione di merci.

Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona grave nocumento alla economia nazionale o fa venire meno in misura rilevante merci di comune o largo consumo, è punito con la pena di morte.

Se il fatto non ha prodotto grave nocumento o la merce è venuta meno in misura non rilevante, si applica la pena dell'ergastolo.

Art. 14.

(Art. 4 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Distruzione colposa di merci.

Chiunque, essendo addetto ad uffici o servizi istituiti o gestiti dall'autorità per l'approvvigionamento o per la distribuzione di merci ovvero essendo incaricato di vigilare sull'osservanza delle norme relative all'approvvigionamento o alla distribuzione di merci ovvero essendo costituito depositario di merci per disposizione dell'autorità, cagiona per colpa la distruzione o il deterioramento di dette merci, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non superiore a lire cinquemila.

Se dal fatto è derivato grave danno all'economia nazionale, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 15.

(Art. 1 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Contraffazione di tessere.

Chiunque, al fine di porle in circolazione, forma in tutto o in parte false tessere annonarie è punito con la reclusione da tre a venti anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila

La stessa pena si applica quando la contraffazione riguarda altri documenti prescritti dall'autorità per la distribuzione o per il prelievo delle merci.

Se i fatti preveduti nei commi precedenti rivestono particolare gravità, si applica la pena dell'ergastolo.

Le pene anzidette si applicano anche a chi, senza essere concorso nella contraffazione, mette in circolazione o detiene al fine di porli in circolazione i documenti contraffatti

Art. 16.

(Art. 2 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Commercio di tessere.

Chiunque acquista, allo scopo di farne commercio, tessere o altri documenti rilasciati dall'autorità per la distribuzione o per il prelievo di merci, è punito con la reclusione da quattro mesi a quattro anni e con la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto riveste particolare gravità, si applica la reclusione da quattro a venti anni e la multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 17.

(Art. 8 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Circostanza aggravante.

Le pene stabilite dal Codice penale per i delitti di falsità in atti sono raddoppiate quando il fatto è commesso su tessere o altri documenti prescritti per la distribuzione o per il prelievo di merci.

Art. 18.

(Art. 9 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Maggiorazione di prezzi.

Chiunque pone in vendita merci ad un prezzo superiore a quello stabilito dall'autorità è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tremila a lire trentamila.

Se il fatto è di lieve entità, si applica soltanto la multa fino a lire cinquemila.

Le stesse pene si applicano altresì a chiunque viola i divieti stabiliti nel R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e nel R. decreto-legge 12 marzo 1941-XIX, numero 142, e nel R. decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 100.

Art. 19.

Rifiuto di vendere.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, rifiuta di vendere le merci delle quali è stabilito dall'autorità il prezzo massimo è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.

Art. 20.

(Art. 11 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Circostanza aggravante.

Quando, tenuto conto della gravità del reato, la pena della multa stabilita nelle disposizioni del presente decreto può presumersi inefficace per le condizioni economiche del reo, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al decuplo.

Art. 21.

(Art. 10 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Sanzione civile.

La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 e 18 importa l'obbligo del pagamento all'Erario dello Stato di una somma pari al lucro indebitamente conseguito dal colpevole.

Art. 22.

(Art. 12 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Contravvenzioni.

Fuori dei casi preveduti dalle disposizioni di questo decreto, chiunque viola le norme legislative o regolamentari sulla disciplina della produzione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, del commercio o del consumo di merci, ovvero non osserva i provvedimenti dati dall'autorità per la stessa disciplina, è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda fino a lire trentamila.

Se il fatto è di lieve entità si applica soltanto l'ammenda.

Se il fatto è commesso nell'esercizio del commercio o dell'industria, la pena è aumentata.

Art. 23.

(Art. 13 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Denuncia del Prefetto.

Gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria dànno notizia al Prefetto dei fatti che presentano carattere di reato ai sensi del presente decreto, fermi in ogni caso i poteri ad essi attribuiti dagli articoli 222, 224, 226, 238 del Codice di procedura penale.

Il Prefetto, entro venti giorni dalla data della notizia, presenta denuncia all'autorità giudiziaria con le sue osservazioni e il risultato degli accertamenti compiuti.

Il Prefetto, anche prima di rimettere la denuncia all'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione della licenza di esercizio ovvero può ordinare la sospensione da ogni altra attività non soggetta a licenza.

Nel provvedimento il Prefetto stabilisce la durata della sospensione ed il periodo di tempo in cui permane l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

Art. 24.

Persone arrestate e cose sequestrate.

Con la denuncia le persone arrestate e le cose sequestrate sono messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Se il Prefetto non presenta la denuncia, ordina il rilascio delle persone arrestate e la restituzione delle cose sequestrate, salvi i provvedimenti di sua competenza.

Art. 25.

(Art. 14 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Competenza.

Appartiene al Tribunale speciale per la difesa dello Stato la cognizione dei delitti preveduti dagli articoli 12 e 13 e di quelli punibili con la reclusione non inferiore nel massimo ai venti anni.

Appartiene al Tribunale ordinario la cognizione degli altri delitti. Tuttavia il procuratore del Re Imperatore può rimettere al pretore, con provvedimento insindacabile, la cognizione dei delitti preveduti dall'articolo 9 e dall'art. 19 e la cognizione dei delitti preveduti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 quando concorre la circostanza attenuante di cui all'art. 6, e quella del delitto di cui all'art. 18 quando concorre la circostanza attenuante di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Appartiene al pretore la cognizione delle contravvenzioni.

Art. 26.

Vigilanza del procuratore generale.

Fermo il disposto del primo comma dell'art. 298 Codice procedura penale, il procuratore generale presso la Corte di appello, in ogni caso in cui un'istruttoria relativa a procedimenti per reati contro la disciplina dei consumi non sia chiusa nel termine di tre mesi, deve informarne il Ministro per la giustizia, indicando i motivi del ritardo.

Identica segnalazione deve fare quando il giudizio di primo grado non sia definito nel termine di tre mesi.

Art. 27.

(Art. 13 legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549).

Rimessione all'autorità giudiziaria ordinaria.

I delitti preveduti da questo decreto, che sono attribuiti alla competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, si considerano a tutti gli effetti quali reati contro la personalità dello Stato.

Pei delitti stessi è applicabile la facoltà di rimessione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136.

Art. 28.

(Art. 15 legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645).

Accertamento dell'indebito lucro.

L'ammontare del profitto che il colpevole ha tratto dai delitti di cui agli articoli 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12 e 18, quando non è stato determinato dalla sentenza di condanna, è stabilito dal giudice dell'esecuzione con le forme degli incidenti.

All'esazione della somma stabilita provvede l'intendente di finanza, al quale il procuratore del Re Imperatore trasmette copia della sentenza o dell'ordinanza.

Art. 29.

Restituzione al consumo delle merci sequestrate.

Le cose mobili sequestrate in occasione dell'accertamento di un reato contro la disciplina dei consumi, se appartengono all'imputato ovvero se sono soggette a confisca, possono, quando non abbiano interesse per il procedimento penale ed il Prefetto lo richieda, essere in tutto od in parte restituite al consumo.

La richiesta del Prefetto all'autorità giudiziaria viene fatta insieme con la denuncia presentata a' termini dell'art. 23 di questo decreto ovvero successivamente.

Art. 30.

Decreto di restituzione al consumo.

La restituzione al consumo, quando ne sia dimostrata l'opportunità, è ordinata con decreto motivato.

Il decreto è emesso dal pretore nei procedimenti di sua competenza; dal pubblico ministero nel corso dell'istruzione sommaria; altrimenti dal giudice competente per l'istruzione o per il giudizio.

Copia del decreto viene immediatamente comunicata al Prefetto, il quale designa gli enti incaricati della distribuzione o della conservazione delle merci.

Art. 31.

Deposito del prezzo.

La somma ricavata in seguito alla consegna delle merci agli enti designati dal Prefetto deve essere immediatamente versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale.

Art. 32.

Merci confiscate.

Quando è stata ordinata la confisca, la restituzione al consumo è ordinata, a richiesta del Prefetto, dal pubblico ministero o dal pretore competenti per l'esecuzione. La somma ricavata in seguito alla consegna agli enti designati è versata all'Ufficio del registro.

Art. 33.

Vendita giudiziaria civile.

Le cose mobili delle quali si debba disporre la vendita giudiziaria, se sono soggette a prezzo massimo d'imperio o sono vincolate nella loro distribuzione, debbono essere consegnate, quando il Prefetto lo richieda, agli enti incaricati della loro distribuzione o ad altro ente designato dallo stesso Prefetto.

All'uopo la competente autorità, prima di disporre la vendita, informa il Prefetto.

La consegna delle cose è ordinata dalla stessa autorità con ordinanza o con decreto motivato.

Copia del provvedimento viene immediatamente comunicata al Prefetto, il quale dispone la consegna agli enti designati.

Si applica la disposizione dell'art. 31.

Art. 34.

Disposizioni transitorie e finali.

Sono abrogate la legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12 e 13 della legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1549.

Le disposizioni di questo decreto sostituiscono le norme penali contenute nelle leggi speciali che regolano le materie contemplate nella legge medesima.

Nulla è innovato alle disposizioni contenute nella legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782, sulla disciplina di guerra.

Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, si applica la disposizione dell'art. 2, comma quarto, del Codice penale.

La facoltà di rimessione attribuita al pubblico ministero dal secondo comma dell'art. 25 può essere esercitata anche per i delitti commessi anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto se ancora non è stata disposta la presentazione dell'imputato al dibattimento.

I procedimenti per i quali già è stato disposto il dibattimento si svolgono nella forma del giudizio direttissimo a' termini dell'art. 14 della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro per la grazia e giustizia alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — SCORZA — ACERBO — PARESCHI — CIANETTI — FAVAGROSSA

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 febbraio 1943-XXI, n. 246.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Cristo Morto, in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

N. 246. R. decreto 11 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento e Cristo Morto, in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 247.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista Precursore, in località Lubiara del comune di Caprino Veronese (Verona).

N. 247. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Vescovo di Verona viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto del l'erigendo Beneficio parrocchiale di San Giovanni Battista Precursore, in località Lubiara del comune di Caprino Veronese (Verona), la donazione disposta da Margherita Giuseppa Gamberoni, consistente in un terreno situato in Caprino Veronese, descritto e valutato L. 3900, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dello stesso Vescovo in data 18 luglio 1927-V, integrato con postilla 26 marzo 1941-XIX, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista Precursore, in località Lubiara del comune di Caprino Veronese (Verona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI, n. 248.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicola da Tolentino, in Genova.

N. 248. R. decreto 26 febbraio 1943, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 11 ottobre 1939-XVII, integrato con postilla del 2 giugno 1942-XX, relativo alla erezione della parrocchia di San Nicola da Tolentino, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1943-XXI

REGIO DECRETO 26 febbraio 1943-XXI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 dicembre 1942-XXI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « La Lenzetta » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Ucciero Tammaro fu Francesco e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Ucciero Tammaro fu Francesco, livellario al comune di Villa Literno, foglio di mappa 16, particella 77, per la superficie di Ha. 0.43.61 e con l'imponibile di L. 33,14.

Il fondo confina con il fosso S. Angelo, colla proprietà Diana Vincenzo, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Letizia Maddalena;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 25 gennaio 1943-XXI e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 8 febbraio 1943-XXI, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1600 (milleseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1943-XXI
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 47. — LESEN

(1367)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1943-XXI.

Applicazione nei comuni di Torino, Genova, Cagliari, Palermo e Messina delle agevolazioni tributarie previste dal R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, per le località danneggiate dalle offese belliche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, concernente agevolazioni tributarie a favore delle località danneggiate dalle offese belliche;

Decreta:

Art. 1.

Nei comuni di Torino, Genova, Cagliari, Palermo e Messina, danneggiati dalle offese belliche, sono accordate le agevolazioni tributarie previste dal R. decreto legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243.

Art. 2.

Per ottenere lo sgravio a titolo di sfitto parziale, nei casi in cui questo abbia avuto inizio anteriormente alla pubblicazione del predetto decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i possessori di fabbricati devono presentare apposita domanda entro il termine del 30 giugno 1943-XXI, al competente Ufficio distrettuale delle imposte. Negli altri casi la domanda deve essere presentata dai possessori entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato in tutto o in parte.

Analoga domanda dovrà essere presentata entro il termine di sessanta giorni dal compimento dell'anno, durante il quale il fabbricato rimase parzialmente non affittato, se lo sfitto riguarda non meno della metà del reddito del fabbricato stesso, ovvero dal compimento del periodo non inferiore al semestre, se lo sfitto riflette tutto il fabbricato.

Art. 3.

Ai fini della revisione straordinaria, con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI, dei redditi di ricchezza mobile di categoria B e C^1, dell'imposta sul patrimonio, nonchè degli abbonamenti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 3, 5 e 7 del citato decreto-legge, i contribuenti interessati devono presentare le relative domande entro il termine del 30 giugno 1943-XXI.

Entro lo stesso termine devono essere prodotte le domande per ottenere la revisione straordinaria ai fini dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 del citato decreto-legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1943-XXI, qualora l'imposta medesima sia applicata in base a redditi esenti, in virtù di leggi speciali, dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 4.

Allo sgravio delle imposte, sovrimposte, nonchè dei tributi e contributi applicati da qualsiasi Ente in base al reddito imponibile dei fabbricati, di cui al terzo comma dell'art. 2, a quello mobiliare previsto dal secondo comma dell'art. 3 e delle imposte di cui al successivo art. 4 del predetto decreto-legge, si provvede in base alle domande prodotte per le suaccennate rispettive imposte.

Art. 5.

Per gli appartamenti demoliti o comunque resi inabitabili a seguito delle offese belliche, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo previsto dall'art. 8 del citato decreto-legge ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Art. 6.

Per gli appartamenti forniti di mobili, che per effetto dello sfollamento non siano abitati in modo permanente, lo sgravio dell'imposta sul valore locativo decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Il contribuente che ritorni ad abitare l'appartamento temporaneamente abbandonato ha l'obbligo di farne denunzia al Comune entro il termine di giorni 30 dal rientro, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 7.

Per gli appartamenti parzialmente sinistrati che continuino ad essere abitati è consentito lo sgravio parziale dell'imposta sul valore locativo per una quota pari al valore dei vani resi inabitabili.

Lo sgravio ha effetto dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Alla tassazione di detti vani sarà nuovamente provveduto appena gli stessi saranno rimessi in istato di abitabilità. A tale scopo i contribuenti devono presentare apposita denunzia al Comune non oltre 30 giorni dall'ultimazione delle riparazioni eseguite, sotto pena delle sanzioni previste dall'art. 296 del citato testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, numero 1175, modificato dall'art. 1, lett. *n*) del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 338.

Art. 8.

Per i cani, le vetture, i pianoforti, i bigliardi, le macchine per caffè tipo espresso e le insegne che risultino distrutti o resi inservibili in dipendenza delle offese belliche, lo sgravio delle relative imposte previsto dall'art. 10 del citato decreto-legge 12 aprile 1943-XXI, n. 243, ha effetto dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il danno.

Art. 9.

Lo sgravio dell'imposta di licenza previsto dall'art. 9 del predetto decreto-legge per gli esercizi che per effetto dei danni materiali subiti nei locali cesseranno ogni attività, decorre dal mese successivo a quello in cui si è verificato il sinistro.

Alla riapertura di detti esercizi dovrà applicarsi la tariffa prevista per la rinnovazione della licenza, ai sensi dell'art. 188 del citato testo unico per la finanza locale.

Art. 10.

Le domande dei contribuenti, intese ad ottenere gli sgravi di cui agli articoli 5, 8 e 9 del presente decreto dovranno essere prodotte al Comune entro sessanta giorni dal verificarsi del sinistro e nel caso che questo abbia avuto luogo anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto-legge, entro il 30 giugno 1943-XXI.

Art. 11.

Per ottenere l'esenzione dall'imposta di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati dalle offese belliche, i proprietari interessati devono presentare la denuncia nei sensi indicati dall'art. 44 del regolamento approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1138.

L'esenzione compete indipendentemente dal termine nel quale le opere stesse vengono eseguite, e nei limiti corrispondenti alla consistenza della costruzione distrutta o danneggiata.

A tale scopo la denunzia deve essere corredata dei documenti da rilasciarsi dalle competenti autorità e dai quali risulti la consistenza della preesistente costruzione, nonchè la descrizione delle nuove opere da eseguire, in base ai relativi progetti.

Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo per le riparazioni straordinarie di cui all'art. 39, secondo comma del citato testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175. Tale sospensione ha effetto per gli edifici distrutti o ricostruiti, fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità; per quelli nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti, dalla data di dichiarazione di abitabilità.

Art. 12.

Le domande di cui agli articoli precedenti devono essere presentate nei termini stabiliti, a pena di decadenza. Esse possono anche essere inviate agli uffici competenti mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1402)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del presidente del Consorzio agrario provinciale di Mantova

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 10 aprile 1943-XXI, il cav. uff. Carlo Moreschi è nominato presidente del Consorzio agrario provinciale di Mantova.

(1374)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di membri del Consiglio provinciale di sanità di Macerata

Con Regi decreti 28 gennaio e 8 febbraio 1943-XXI, registrati alla Corte dei conti addì 30 marzo 1943-XXI, registro n. 4, fogli nn. 112, 113 e 114, i signori prof. Oddo Occhialini, avv. Angelo Trombettoni, dott. Umberto Mariottini, sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Macerata pel triennio in corso 1941-1943, in sostituzione dei signori prof. Umberto Rosati, avv. Mario Mariottini e dott. Giuseppe Celi.

(1376)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). **Elenco n. 81.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4863 — Data: 19 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione. Fabris Elide di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23435 — Data: 2 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Laddaga Vincenzo fu Francescantonio — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data: 24 ottobre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Ferrara — Intestazione: Resca Ermippo fu Celso — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 9 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Belfiore Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1795 — Data: 27 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Banca Nazionale del Lavoro in Palermo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6 Rend 5% — Rendita L. 1250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 64 — Data: 28 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Corsini Lorenzo fu Iacopo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 233 — Data: 28 ottobre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione: Conti Giuseppe Luigi fu Secondo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Rendita 5 % — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 25 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Modena — Intestazione: Santoro Lucia fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 P. R. 3,50 % — Capitale: L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32059 — Data: 18 giugno 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Fiorelli Camillo fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26211 — Data: 1° gennaio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Udine — Intestazione: Monino Massimiliano fu G. Batta — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 600

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 aprile 1943-XXI

(1265) *Il Direttore generale.*

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 23 aprile 1943-XXI - N. 77

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S U America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	88 —
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id. 3 % lordo	72 —
Id. 5 % (1935)	87,825
Redimib. 3,50 % (1934)	77,625
Id. 5 % (1936)	93,675
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,375
Id. 5 % (1944)	99,10
Id. 5 % (1949)	92,625
Id. 5 % (15-2-50)	91,975
Id. 5 % (15-9-50)	92,10
Id. 5 % (15-4-51)	92,10

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza dell'Associazione cooperativa Montedorese di Montedoro, in liquidazione, con sede in Montedoro (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 14 maggio 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Associazione cooperativa Montedorese di Montedoro, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria della azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento, in data 14 maggio 1938-XVI, con il quale il dott. Giuseppe Salerno è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto dott. Salerno ha trasferito la propria residenza e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il rag. Mariano Giunta di Ignazio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Associazione cooperativa Montedorese di Montedoro, in liquidazione, avente sede nel comune di Montedoro (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752, in sostituzione del dott. Giuseppe Salerno.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1377)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio in Francavilla Fontana (Brindisi)

E' indetto un concorso, per titoli, per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Stato in Francavilla Fontana, provincia di Brindisi, a norma dell'art. 47, del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577.

Al concorso possono partecipare gli invalidi di guerra o per la causa fascista, i decorati al valor militare ed i benemeriti per la causa fascista, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non si trovino in alcuno dei casi di indegnità, incapacità ed incompatibilità previsti dagli articoli 55, 56 e 57 del citato Regio decreto;

b) siano capaci e fisicamente idonei ad attendere alla gestione personale del magazzino;

c) siano forniti della licenza di una scuola media inferiore;

d) siano in grado di prestare la cauzione ed i depositi di garanzia di cui appresso.

Per essere ammessi al concorso occorre far domanda in carta da bollo da L. 8, direttamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato, alla quale dovrà pervenire entro il 30 giugno 1943-XXI.

La domanda, contenente le generalità del concorrente (nome, cognome, paternità e residenza), dovrà avere a corredo i seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore a quattro mesi, debitamente legalizzato;

2) certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dall'art. 57 del citato R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, di data non anteriore a quattro mesi e debitamente legalizzato.

Tale certificato può essere compilato o sotto forma di atto notorio reso davanti al pretore od al podestà del Comune ovvero a mezzo di attestazione del podestà medesimo;

3) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, autenticata dalla competente autorità;

4) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, debitamente legalizzato, comprovante la capacità ed idoneità fisica del candidato alla gestione personale;

5) certificato comprovante la conseguita licenza di scuola media inferiore.

Gli invalidi di guerra e per la causa fascista uniranno alla domanda il decreto di concessione della pensione di guerra, od altro titolo equipollente, e copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare.

I decorati al valore militare uniranno il decreto di concessione della decorazione e copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare.

I benemeriti della causa fascista, un apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa è continua ed ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I documenti di cui sopra ad eccezione della dichiarazione razziale da compilarsi in carta libera, dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni della legge sul bollo.

Sul conferimento del magazzino delibera la Commissione centrale instituita a termini del citato art. 47, e successivamente il concorrente prescelto dovrà stipulare apposito contratto a trattativa privata dando preventiva prova d'avere costituito la cauzione di L. 32.400 (lire trentaduemilaquattrocento) a garanzia delle dotazioni assegnate al magazzino ed il deposito di L. 5.400 (lire cinquemilaquattrocento) a garanzia degli obblighi contrattuali.

I depositi predetti potranno essere costituiti in numerario, in buoni del Tesoro a lunga scadenza o in rendita dello Stato.

Le cauzioni prestate in titoli sono valutate alla media dei listini di borsa dell'ultimo semestre diminuiti di un decimo.

Le spese contrattuali saranno a carico del vincitore del concorso, che dovrà effettuarne il relativo deposito.

Oggetto, durata e condizioni dell'appalto

L'aggiudicatario del magazzino è incaricato dell'approvvigionamento alle rivendite situate nei comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Oria, Villa Castelli, S. Marzano e Grottaglie, ed a tal fine gli vengono consegnate in dotazione, ed a titolo di deposito, le seguenti scorte di generi valutate al netto dell'aggio di vendita:

sali	L.	60.000
tabacchi	»	228.620
cartine e tubetti per sigarette	»	13.320
preparati chinacei	»	360
Totale	L.	302.300

L'appalto avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di consegna del magazzino all'aggiudicatario come titolare.

Il magazziniere è retribuito ad indennità proporzionate al peso netto e reale dei sali ed al peso convenzionale dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori, approssimativamente determinati in quintali annui 6665 per i sali e 430 per i tabacchi.

Tali indennità calcolate in L. 4,70 (lire quattro e centesimi settanta) per ogni quintale netto di sale e in L. 46,50 (lire quarantasei e centesimi cinquanta) per ogni quintale convenzionale di tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di lire 51.320,50 da cui vanno detratte le spese di gestione del magazzino, calcolate approssimativamente in L. 40.450,50 e, pertanto, il reddito netto ridotto a L. 10.870 rappresenta il compenso dell'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali, comune, macinato, pastorizio e refrigerante saranno reintegrati per ogni quintale netto con grammi 500 di prodotto.

Per le altre deficienze dovute ad avarie, infortuni o altre cause sarà provveduto come all'art. 14 del capitolato d'oneri.

Il magazzino si approvvigiona di sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette presso i seguenti organi fornitori:

a) tabacchi presso il deposito di Bari;

b) sali presso la sezione vendita della Regia salina di Margherita di Savoia;

c) cartine e tubetti per sigarette presso il deposito di Bari.

Per il chinino il rifornimento segue presso il deposito centrale di Torino.

I sali e i tabacchi sono consegnati franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Francavilla Fontana.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la fornitura dei sacchi, delle casse, cassette, scatole e quelle di ritorno dei recipienti vuoti dalla detta stazione.

Le altre spese fanno carico all'appaltatore.

In caso di variazione dei mezzi di comunicazione tra il magazzino e l'organo fornitore, di aggregazione del magazzino ad altro organo fornitore o infine di mutamento di sede di quest'ultimo, le indennità contrattuali saranno variate dalla Amministrazione in proporzione dell'aumento o della diminuzione delle spese di trasporto.

Il contratto s'intenderà immediatamente risoluto qualora l'appaltatore, entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, non dichiari di accettare le nuove indennità.

In applicazione dell'art. 1 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, è accordato all'Amministrazione ed al magazziniere il diritto di domandare durante il quinquennio di appalto, rispettivamente la diminuzione o l'aumento delle indennità nei casi previsti dall'articolo stesso.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere a che i locali del magazzino presentino le migliori garanzie contro gli incendi e i furti ed a tale uopo egli è tenuto alla esecuzione, a sue spese, delle opere cautelative che gli saranno indicate.

Sono a carico dell'appaltatore le assicurazioni e provvidenze riguardanti l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione, la nuzialità e maternità, Cassa malattie, assegni familiari ed ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro nei confronti del dipendente personale ausiliario.

A suo carico sono altresì le indennità di licenziamento al personale predetto anche se il licenziamento sia stato imposto a termini dell'art 23 del capitolato d'oneri.

Per maggiore cognizione degli obblighi e diritti derivanti dall'appalto, gli interessati possono chiedere alla Direzione generale la consultazione del capitolato d'oneri.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

Il direttore generale: BOSELLI

(1399)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio in S. Maria Capua Vetere (Napoli)

E' indetto un concorso, per titoli, per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Stato in S. Maria Capua Vetere, provincia di Napoli, a norma dell'art. 47, del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577.

Al concorso possono partecipare gli invalidi di guerra o per la causa fascista, i decorati al valor militare ed i benemeriti per la causa fascista, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non si trovino in alcuno dei casi di indegnità, incapacità ed incompatibilità previsti dagli articoli 55, 56 e 57 del citato Regio decreto;

b) siano capaci e fisicamente idonei ad attendere alla gestione personale del magazzino;

c) siano forniti della licenza di una scuola media inferiore;

d) siano in grado di prestare la cauzione ed i depositi di garanzia di cui appresso.

Per essere ammessi al concorso occorre far domanda in carta da bollo da L. 8 direttamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato, alla quale dovrà pervenire entro il 30 giugno 1943-XXI.

La domanda, contenente le generalità del concorrente (nome, cognome, paternità e residenza), dovrà avere a corredo i seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore a quattro mesi, debitamente legalizzato;

2) certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dall'art. 57 del citato R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, di data non anteriore a quattro mesi e debitamente legalizzato.

Tale certificato può essere compilato o sotto forma di atto notorio reso davanti al pretore od al podestà del Comune ovvero a mezzo di attestazione del podestà medesimo;

3) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, autenticata dalla competente autorità;

4) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, debitamente legalizzato, comprovante la capacità ed idoneità fisica del candidato alla gestione personale;

5) certificato comprovante la conseguita licenza di scuola media inferiore.

Gli invalidi di guerra e per la causa fascista uniranno alla domanda il decreto di concessione della pensione di guerra, od altro titolo equipollente, e copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare.

I decorati al valor militare uniranno il decreto di concessione della decorazione e copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare.

I benemeriti della causa fascista, un apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa è continua ed ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I documenti di cui sopra, ad eccezione della dichiarazione razziale da compilarsi in carta libera, dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni della legge sul bollo.

Sul conferimento del magazzino delibera la Commissione centrale instituita a termini del citato art. 47, e successivamente il concorrente prescelto dovrà stipulare apposito contratto a trattativa privata dando preventiva prova d'avere costituito la cauzione di L. 37.700 (lire trentasettemilasettecento) a garanzia delle dotazioni assegnate al magazzino ed il deposito di L. 6300 (lire seimilatrecento) a garanzia degli obblighi contrattuali.

I depositi predetti potranno essere costituiti in numerario, in buoni del Tesoro a lunga scadenza o in rendita dello Stato.

Le cauzioni prestate in titoli sono valutate alla media dei listini di borsa dell'ultimo semestre diminuiti di un decimo.

Le spese contrattuali saranno a carico del vincitore del concorso, che dovrà effettuarne il relativo deposito.

Oggetto, durata e condizioni dell'appalto.

L'aggiudicatario del magazzino è incaricato dell'approvvigionamento alle rivendite situate nei comuni di Camigliano, Cancello Arnone, Capua, Castel di Sasso, Formicola, Grazzanise, Liberi, Pignataro Maggiore, Pontelatone, S. Maria Capua Vetere, S. Maria la Fossa e Villa Volturno in provincia di Napoli, ed a tal fine gli vengono consegnate in dotazione, ed a titolo di deposito, le seguenti scorte di generi valutate al netto dell'aggio di vendita:

sali	L.	38.000
tabacchi	»	300.000
cartine e tubetti per sigarette	»	14.310
preparati chinacei	»	1.000
Totale	L.	353.310

L'appalto avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di consegna del magazzino all'aggiudicatario come titolare.

Il magazziniere è retribuito ad indennità proporzionate al peso netto e reale dei sali ed al peso convenzionale dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori, approssimativamente determinati in quintali annui 6951 per i sali e 815 per i tabacchi.

Tali indennità calcolate in L. 5,30 (lire cinque e centesimi trenta) per ogni quintale netto di sale e in L. 39,10 (lire trentanove e centesimi dieci) per ogni quintale convenzionale di tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 68.706,80 da cui vanno detratte le spese di gestione del magazzino, calcolate approssimativamente in L. 56.706,80 e, pertanto, il reddito netto ridotto a L. 12.000 rappresenta il compenso dell'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali, comune, macinato, pastorizio e refrigerante saranno reintegrati per ogni quintale netto con grammi 300 di prodotto.

Per le altre deficienze dovute ad avarie, infortuni o altre cause sarà provveduto come all'art. 14 del capitolato d'oneri.

Il magazzino si approvvigiona di sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette presso i seguenti organi fornitori:

a) tabacchi presso il deposito di Napoli;

b) sali presso il deposito di Castellammare di Stabia;

c) cartine e tubetti per sigarette presso il deposito tabacchi di Napoli.

Per il chinino il rifornimento segue presso il deposito centrale di Torino.

I sali e i tabacchi sono consegnati franchi di spesa alla stazione ferroviaria di S. Maria Capua Vetere.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la fornitura dei sacchi, delle casse, cassette, scatole e quelle di ritorno dei recipienti vuoti dalla detta stazione.

Le altre spese fanno carico all'appaltatore.

In caso di variazione dei mezzi di comunicazione tra il magazzino e l'organo fornitore, di aggregazione del magazzino ad altro organo fornitore o infine di mutamento di sede di questo ultimo, le indennità contrattuali saranno variate dall'Amministrazione in proporzione dell'aumento o della diminuzione delle spese di trasporto.

Il contratto s'intenderà immediatamente risoluto qualora l'appaltatore, entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, non dichiari di accettare le nuove indennità.

In applicazione dell'art. 1 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, è accordato all'Amministrazione ed al magazziniere il diritto di domandare durante il quinquennio di appalto, rispettivamente la diminuzione o l'aumento delle indennità nei casi previsti dall'articolo stesso.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere a che i locali del magazzino presentino le migliori garanzie contro gli incendi e i furti ed a tale uopo egli è tenuto alla esecuzione, a sue spese, delle opere cautelative che gli saranno indicate.

Sono a carico dell'appaltatore le assicurazioni e provvidenze riguardanti l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la dissocupazione, la nuzialità e maternità, Cassa malattie, assegni familiari ed ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro nei confronti del dipendente personale ausiliario.

A suo carico sono altresì le indennità di licenziamento al personale predetto anche se il licenziamento sia stato imposto a termini dell'art. 23 del capitolato d'oneri.

Per maggiore cognizione degli obblighi e diritti derivanti dall'appalto, gli interessati possono chiedere alla Direzione generale la consultazione del capitolato d'oneri.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

Il direttore generale: BOSELLI

(1400)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Agordo (Belluno)

E' indetto un concorso, per titoli, per l'appalto del magazzino di vendita dei generi di monopolio di Stato in Agordo, provincia di Belluno, a norma dell'art. 47, del R. decreto 14 giugno 1941-XIX, n. 577.

Al concorso possono partecipare gli invalidi di guerra o per la causa fascista, i decorati al valor militare ed i benemeriti per la causa fascista, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) non si trovino in alcuno dei casi di indegnità, incapacità ed incompatibilità previsti dagli articoli 55, 56 e 57 del citato Regio decreto;

b) siano capaci e fisicamente idonei ad attendere alla gestione personale del magazzino;

c) siano forniti della licenza di una scuola media inferiore;

d) siano in grado di prestare la cauzione ed i depositi di garanzia di cui appresso.

Per essere ammessi al concorso occorre far domanda in carta da bollo da L. 8, direttamente alla Direzione generale dei monopoli di Stato, alla quale dovrà pervenire entro il 30 giugno 1943-XXI.

La domanda, contenente le generalità del concorrente (nome, cognome, paternità e residenza), dovrà avere a corredo i seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziale in data non anteriore a quattro mesi, debitamente legalizzato;

2) certificato di inesistenza delle incompatibilità previste dall'art. 57 del citato R. decreto 14 giugno 1941, n. 577, di data non anteriore a quattro mesi e debitamente legalizzato.

Tale certificato può essere compilato o sotto forma d' atto notorio reso davanti al pretore od al podestà del Comune ovvero a mezzo di attestazione del podestà medesimo;

3) dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, autenticata dalla competente autorità;

4) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico provinciale, debitamente legalizzato, comprovante la capacità ed idoneità fisica del candidato alla gestione personale;

5) certificato comprovante la conseguita licenza di scuola media inferiore.

Gli invalidi di guerra e per la causa fascista uniranno alla domanda il decreto di concessione della pensione di guerra od altro titolo equipollente, e copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare.

I decorati al valore militare uniranno il decreto di concessione della decorazione e copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare.

I benemeriti della causa fascista, un apposito certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari. Il certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa è continua ed ininterrotta, nonchè, per i feriti fascisti, gli estremi del relativo brevetto.

I documenti di cui sopra, ad eccezione della dichiarazione razziale da compilarsi in carta libera, dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni della legge sul bollo.

Sul conferimento del magazzino delibera la Commissione centrale instituita a termini del citato art. 47, e successivamente il concorrente prescelto dovrà stipulare apposito contratto a trattativa privata dando preventiva prova d'avere costituito la cauzione di L. 18.700 (lire diciottomilasettecento) a garanzia delle dotazioni assegnate al magazzino ed il deposito di L. 3100 (lire tremilacento) a garanzia degli obblighi contrattuali.

I depositi predetti potranno essere costituiti in numerario, in buoni del Tesoro a lunga scadenza o in rendita dello Stato.

Le cauzioni prestate in titoli sono valutate alla media dei listini di borsa dell'ultimo semestre diminuiti di un decimo.

Le spese contrattuali saranno a carico del vincitore del concorso, che dovrà effettuarne il relativo deposito.

Oggetto, durata e condizioni dell'appalto.

L'aggiudicatario del magazzino è incaricato dell'approvvigionamento alle rivendite situate nei comuni di Agordo, Alleghe, Cencenighe, Colle S. Lucia, Faleate, Flanale, Gosaldo, La Valle, Vivinallongo, Rivamonte, Rocca Pietore, S. Tomaso, Selva di Cadore, Taibon, Vallada e Voltago, ed a tal fine gli vengono consegnate in dotazione ed a titolo di deposito, le seguenti scorte di generi valutate al netto dell'aggio di vendita:

sali	L.	25.436,50
tabacchi	»	144.000 —
cartine e tubetti per sigarette	»	5.580 —
preparati chinacei	»	212,09
Totale	L.	175.228,59

L'appalto avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di consegna del magazzino all'aggiudicatario come titolare.

Il magazziniere è retribuito ad indennità proporzionate al peso netto e reale dei sali ed al peso convenzionale dei tabacchi prelevati presso gli organi fornitori, approssimativamente determinati in quintali annui 3455 per i sali e 241 per i tabacchi.

Tali indennità calcolate in L. 6,10 (lire sei e centesimi dieci) per ogni quintale netto di sale e in L. 68,10 (lire sessantotto e centesimi dieci) per ogni quintale convenzionale di tabacchi, importano l'annuo reddito lordo di L. 37.487,60 da cui vanno detratte le spese di gestione del magazzino, calcolate approssimativamente in L. 28.287,60 e, pertanto, il reddito netto ridotto a L. 9200 rappresenta il compenso dell'appaltatore.

Per i servizi delle cartine e preparati chinacei vengono corrisposti compensi, indennità e aggi fissati da norme speciali.

I cali stradali e di giacenza dei sali, comune, macinato, pastorizio e refrigerante saranno reintegrati per ogni quintale netto con grammi 350 di prodotto.

Per le altre deficienze dovute ad avarie, infortuni o altre cause sarà provveduto come all'art. 14 del capitolato d'oneri.

Il magazzino si approvvigiona di sali, tabacchi, cartine e tubetti per sigarette presso i seguenti organi fornitori:

a) tabacchi presso il deposito di Venezia - Porto Marghera;

b) sali presso il deposito di Venezia Porto Marghera;

c) cartine e tubetti per sigarette presso il deposito di Trieste.

Per il chinino il rifornimento segue presso il deposito centrale di Torino.

I sali e i tabacchi sono consegnati franchi di spesa alla stazione ferroviaria di Agordo.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la fornitura dei sacchi, delle casse, cassette, scatole e quelle di ritorno dei recipienti vuoti dalla detta stazione.

Le altre spese fanno carico all'appaltatore.

In caso di variazione dei mezzi di comunicazione tra il magazzino e l'organo fornitore, di aggregazione del magazzino ad altro organo fornitore o infine di mutamento di sede di questo ultimo, le indennità contrattuali saranno variate dall'Amministrazione in proporzione dell'aumento o della diminuzione delle spese di trasporto.

Il contratto s'intenderà immediatamente risoluto qualora l'appaltatore, entro il termine fissatogli dall'Amministrazione, non dichiari di accettare le nuove indennità.

In applicazione dell'art. 1 della legge 7 giugno 1928, n. 1335, è accordato all'Amministrazione ed al magazziniere il diritto di domandare durante il quinquennio di appalto, rispettivamente la diminuzione o l'aumento delle indennità nei casi previsti dall'articolo stesso.

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere a che i locali del magazzino presentino le migliori garanzie contro gli incendi e i furti ed a tale uopo egli è tenuto alla esecuzione, a sue spese, delle opere cautelative che gli saranno indicate.

Sono a carico dell'appaltatore le assicurazioni e provvidenze riguardanti l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione, la nuzialità e maternità, Cassa malattie, assegni familiari ed ogni altro obbligo in materia di rapporti di lavoro nei confronti del dipendente personale ausiliario.

A suo carico sono altresì le indennità di licenziamento al personale predetto anche se il licenziamento sia stato imposto a termini dell'art. 23 del capitolato d'oneri.

Per maggiore cognizione degli obblighi e diritti derivanti dall'appalto, gli interessati possono chiedere alla Direzione generale la consultazione del capitolato d'oneri.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

Il direttore generale: Bc [illegible]

(1401)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Degiampietro Giuliana, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Storo ha rinunziato al posto stesso;

Che la concorrente Mezzi Valeria segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a ed ha indicato la sede di Storo in ordine di preferenza,

Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Mezzi Valeria è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Storo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 8 aprile 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1346)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Pizzini Ida, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Egna, ha rinunziato al posto stesso;
Che la concorrente Degiampietro Giuliana segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, ed ha indicato la sede di Egna in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Degiampietro Giuliana è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Egna ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 8 aprile 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1347)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Mattivi Amabile, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Bronzolo, ha rinunziato al posto stesso;
Che la concorrente Schmidt Luigia, ved. Ianeselli segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n 47406-III-a, ed ha indicato la sede di Bronzolo in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Schmidt Luigia ved. Ianeselli è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Bronzolo ed è designata per la nomina al posto stesso.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 7 aprile 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1348)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Mezzi Valeria, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Terragnolo, ha rinunziato al posto stesso;
Che la concorrente Della Giacoma Elisa segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, ed ha indicato la sede di Terragnolo in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Della Giacoma Elisa è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Terragnolo ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 8 aprile 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1349)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Martinelli Pierina, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Lomaso ha rinunziato al posto stesso;
Che la concorrente Pirli Bernardina segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, ed ha indicato la sede di Lomaso in ordine di preferenza;
Visto l'art 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Pirli Bernardina è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Lomaso ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 9 aprile 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1350)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Giordani Maria, designata con decreto prefettizio 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, per la nomina al posto di ostetrica condotta nel comune di Termeno, ha rinunciato al posto stesso;
Che la concorrente Pancin Cesira Erila segue la predetta in graduatoria delle concorrenti approvata con decreto 17 dicembre 1942, n. 47406-III-a, ed ha indicato la sede di Termeno, in ordine di preferenza;
Visto l'art. 26 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La concorrente Pancin Cesira Erila è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Termeno ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa prefettura e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 9 aprile 1943-XXI

p. *Il prefetto*: MAZZANTI

(1351)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.